

**Zeitschrift:** Freidenker [1956-2007]  
**Herausgeber:** Freidenker-Vereinigung der Schweiz  
**Band:** 90 (2005)  
**Heft:** 10

**Artikel:** Libero pensatore : la Svizzera - un Stato Laico?  
**Autor:** Spielhofer, Roberto  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1089344>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## La Svizzera – un Stato Laico?

Il Tribunale federale svizzero statuisce la laicità della Confederazione e dei Cantoni, vedi sentenza 116 IA 252 del 26 settembre 1990.

L'articolo 15, Libertà di credo e di coscienza, capoverso 1 della Costituzione federale, sancisce l'inviolabilità della libertà di credo e di coscienza. Si tratta di un diritto inalienabile e imprescrittabile.

La libertà di credo e di coscienza protegge i cittadini da ogni ingerenza dello Stato suscettibile di ostacolare le loro convinzioni religiose. La portata della libertà di credo e di coscienza è precisata dal capoverso 4 che recita:

***Nessuno può essere costretto ad aderire ad una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.***

La libertà di credo e di coscienza non esige d'altra parte la neutralità assoluta dello Stato in materia religiosa, sempreché non vengano lesi diritti garantiti dalla Costituzione. Qui sta l'incongruenza, perché il preambolo della stessa Costituzione federale recita:

***In nome di Dio Onnipotente, il Popolo svizzero ed i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato,...***

L'invocazione In nome di Dio Onnipotente, all'inizio del terzo millennio è totalmente fuori luogo ed in aperto contrasto con quanto la costituzione stessa prescrive all'art. 15, perché mostra palesemente la propria preferenza per religioni monoteistiche a scapito delle convinzioni filosofiche illuministe. Una Costituzione non può identificarsi con delle religioni maggioritarie pregiudicando così i cittadini con convinzioni diverse. Di fatto esclude il 10,8% della popolazione svizzera che si dichiara non appartenere ad alcuna comunità religiosa, percentuale che sale al 14% se si tiene conto anche della parte di popolazione che non si è pronunciato in merito, come emerge dai dati del censimento federale 2000. Lede pure il principio della parità di trattamento garantito

dall'art.8 capoverso 2 della Costituzione che recita:

***Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa di origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.***

Darsi una costituzione in nome di un entità astratta di cui nessuno è in grado di provare l'esistenza non è più concepibile nella nostra era improntata al razionalismo e alla ricerca scientifica. Anche se quest'invocazione trae la sua origine a radicate consuetudini, oggi è semplicemente anacronistica e, non avendo alcun valore normativo, va eliminata.

Recentemente l'editore Pedrazzini ha pubblicato un libretto con i testi dell'inno nazionale svizzero nelle tre lingue nazionali. La storia del Salmo svizzero inizia nell'estate del 1841, quando un parroco del canton Zugo, Alberico Zwysig, riceve da un suo conoscente di Zurigo, l'editore musicale e paroliere Leonhard Widmer, il testo di un canto patriottico da mettere in musica. Alberico Zwysig sceglie un brano da messa musicato sulle parole del salmo "Diligam te Domine" (Voglio amarti, o Signore). La sera di Santa Cecilia, lunedì 22 novembre 1841, insieme ad altri quattro cittadini di Zugo, il sacerdote prova per la prima volta il suo Salmo svizzero<sup>1</sup>.

Adottato nel 1961 in via provvisoria al posto del "Ci chiami o patria", considerato troppo marziale, dopo un periodo di prova di tre anni, nel 1965 il salmo svizzero rimase, sempre provvisoriamente, inno nazionale. Il 1 aprile 1981 il Consiglio federale decretò il Salmo svizzero nuovo inno nazionale della Confederazione.

Antiquato, nazionalista ridondante, patetico, lontano dalla realtà, rivolto ad un pubblico esclusivamente maschile, di carattere religioso, nelle quattro strofe l'ente astratto di cui nessuno è in grado di provare l'esistenza viene invocato almeno sette volte, l'inno nazionale non è più

attuale. Per questo motivo, nel marzo 2004, la consigliera nazionale Margret Kiener Nellen (SP/BE) aveva chiesto con mozione parlamentare di introdurre un nuovo canto che rifletta meglio i valori fondamentali e gli scopi dello Stato, iscritti nella Costituzione federale. Nel maggio 2005 il Consiglio federale pur riconoscendo che testo e melodia dell'inno nazionale svizzero presentano manchevolezze, raccomanda di respingere la mozione.

Anche nel caso dell'inno nazionale lo Stato viene meno all'obbligo della neutralità confessionale e del pari trattamento. Un inno nazionale deve poter essere cantato da tutti i cittadini. Questo non è il caso dell'inno attuale. Non si può infatti pretendere che coloro, le cui convinzioni filosofiche escludono un ente astratto di cui nessuno può dimostrare l'esistenza, cantino la sua lode.

Difatto si priva così di un inno nazionale il 10,8% rispettivamente il 14% della popolazione svizzera che si dichiara non appartenere ad alcuna comunità religiosa o ne è indifferente.

Non è il caso, in questo momento, di esaminare un'ulteriore incongruità della laicità della Confederazione svizzera, cioè che la maggior parte delle Costituzioni cantonali riconosce alle confessioni maggioritarie la personalità giuridica di diritto pubblico, perché richiederebbe più spazio di quanto a disposizione.

In conclusione la Svizzera è sì uno Stato laico, ma con incongruenze che, all'inizio del terzo millennio, sono veramente da eliminare.

Roberto Spielhofer

<sup>1</sup>[www.swissinfo.org](http://www.swissinfo.org)

